

Corte giust. CEE sez. II - 11 novembre 2004 - procedimento C-457/02 - pronuncia pregiudiziale interpretativa (art. 234 TCE) - Ord. rimess.: Trib. pen. Terni.

Materiali ferrosi di risulta - attività di gestione non autorizzata - riconducibilità nell'ambito dei rifiuti ai sensi del diritto comunitario - attività di disfarsene - interpretazione conforme ai principi comunitari - necessità - individuazione modalità di prova dei comportamenti vietati - competenza Stati membri.

Rifiuti - definizione comunitaria - elenco sostanze destinate allo smaltimento o recupero - tassatività elenco - inammissibilità.

Sottoprodotti - caratteristiche - volontà di non disfarsene - certezza del riutilizzo senza trasformazioni in un processo di produzione - vantaggio economico per il detentore - necessità.

Materiali ferrosi di risulta - potenziale reimpiego siderurgico - ambito rifiuti - riconducibilità - riciclo - processo di trasformazione - prodotto finito siderurgico - nozione comunitaria di rifiuto - riconducibilità - ammissibilità.

In materia di attività di gestione non autorizzata di materiali provenienti dalla demolizione di macchinari e di automezzi (rottami ferrosi) - a seguito della conclusione di cicli di lavorazione dai quali erano stati estromessi perché non più impiegabili negli stessi - è stata adita la Corte di Giustizia relativamente alle questioni pregiudiziali riguardanti: la prima, il collegamento della nozione di rifiuto con l'attività di "disfarsene"; la seconda, la riconducibilità o meno nell'ambito dei rifiuti dei materiali residuali di produzione o di consumo.

La Corte ha chiarito che la nozione di rifiuto dipende dal significato dell'azione "disfarsi", che va interpretata nel rispetto dei principi di tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti (direttiva 75/442/CEE), nonché dei principi della precauzione e dell'azione preventiva (art. 174, n. 2, TCE).

Le direttive comunitarie non dettano un criterio generale alla stregua del quale individuare la volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza. Spetta agli Stati membri scegliere le modalità di prova dei diversi comportamenti vietati dalle direttive comunitarie di settore.

Pertanto, circa la prima questione, la Corte ha statuito che la definizione di rifiuto contenuta nell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, deve essere interpretata nel senso che questa non comprende tassativamente tutte le sostanze o materiali destinati dai detentori allo smaltimento o al recupero, ovvero di cui il detentore abbia l'intenzione o l'obbligo di destinarli a tali attività.

Sulla seconda questione la Corte ha stabilito che non si è nell'ambito dei rifiuti bensì in quello dei "sottoprodotti" nei casi in cui il detentore non voglia disfarsene e sia certo il riutilizzo - nel corso di un processo di produzione, senza alcuna trasformazione preliminare - e dall'operazione derivi un concreto vantaggio economico per il detentore. I materiali ferrosi di risulta da un procedimento di cernita, di cui i detentori si siano disfatti, nonostante il loro potenziale reimpiego nell'ambito siderurgico, devono considerarsi rifiuti fino a quando non costituiscano prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati. Una volta trasformati in prodotti finiti, tornano ad essere rifiuti se abbandonati. Conseguentemente la nozione di rifiuto fornita dalla direttiva (così come modificata dalle direttive 91/156 e 96/350 e, da ultimo, dalla decisione 96/350) deve essere interpretata nel senso di non escludere in via generale dall'ambito dei rifiuti l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo.